
Dipartimento Delle Finanze

MISSIONE DI SPESA: 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio

PROGRAMMA: 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Illustrazione delle principali attività programmate

Lo scopo programmatico è quello di favorire le imprese, nel rispetto degli prescrizioni comunitarie, che operano nelle aree svantaggiate del paese attribuendo incentivi fiscali alle aziende che effettuano nuovi investimenti. Tali incentivi potranno essere concessi sotto forma di esenzioni totali dal pagamento dei tributi per le zone che hanno subito danni causati da eventi sismici. Tali interventi mirano a garantire la ripresa economica, sia in termini di nuovi investimenti, che di competitività e di sviluppo delle imprese nelle aree del paese che hanno subito danni ingenti causati da eventi sismici rilevanti.

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata: Favorire le imprese che operano nelle aree del paese che hanno subito danni ingenti causati da eventi sismici rilevanti, attribuendo incentivi fiscali alle aziende che effettuano nuovi investimenti;
 - risorse disponibili nel triennio 2013-2015 Capitolo 7816: 15 milioni di euro
- Autorizzazione di spesa: D.L. n. 78/2012, art. 39, comma 4 ter
- Descrizione sintetica dell'opera: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ZONE FRANCHE URBANE
- Capitolo del bilancio di previsione dello Stato: 7816
- Durata: 2011 – 2013.
- Scopo della legge:

L'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come da ultimo modificato dalla art. 39, commi 4 bis e 4 ter, ha previsto che Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell' articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto.

Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 .

Il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, ai fini della previsione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione «a decorrere dall'anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione «a decorrere dall'anno 2009».

Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate da CIPE, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

Ai sensi degli artt. 340 e ss. della L. 296/2006 le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340.

Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento.

L'efficacia delle disposizioni in questione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

I criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane sono stati definiti con Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008 e con Deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010.

Da ultimo l'art. 70 del D.L. n. 1/21012 ha previsto che la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, sia destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014.

A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Allo stato attuale si è in attesa del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (24 aprile

2012), nel quale dovevano essere determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili.

- Risorse iscritte nella tabella E della legge di stabilità per il 2012 - triennio 2013-2015 pari a 15 milioni di euro;
- Previsioni sul grado di realizzazione: le risorse stanziare sembrano congrue per le finalità a cui sono destinate. Tuttavia si segnalano difficoltà obiettive sia sulla quantificazione che sul controllo del costo complessivo della prevista agevolazione (tetto massimo 90 milioni di euro), causate dalla non dettagliata regolamentazione attuativa. Si segnalano, altresì, difficoltà nell'utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 7816, anch'esse derivanti da una non dettagliata regolamentazione attuativa dell'agevolazione;
- Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento: allo stato attuale non si hanno elementi per valutare eventuali operazioni di rimodulazioni degli stanziamenti previsti.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

PAGINA BIANCA

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L.F. n. 388/2000 art. 144, comma 1, punto 5

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Durata:

2003 – 2018

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 1

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO N. 3 DELLA LEGGE N. 798 DEL 1984 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 4 DELLA LEGGE N. 226 DEL 1995

Autorizzazione Rifinanziante:

D.L. n. 408/1996 art. 1, comma 1, punto A

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Durata:

1997 – 2011

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n. 448/1998 art. 50, comma 1, punto A

LAGUNA VENETA

Durata:

1999 – 2013

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n. 139/1992 art. 5, comma 1, punto 2

LIMITI IMPEGNO PROGETTO INTEGRATO

Durata:

1994 – 2010

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 1

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Autorizzazione Rifinanziante:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 3, punto 2

LIMITE IMPEGNO COMPETENZA REGIONE VENETO

Durata:

1994 – 2011

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 1, punto 1

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DICUI ALL'ARTICOLO N.3 DELLA LEGGE N.798 DEL 1984

Autorizzazione Rifinanziante:

L.F. n. 244/2007 art. 2, comma 291

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Durata:

2007 – 2022

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L. n. 139/1992 art. 2, comma 4

INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA DICUI ALL'ARTICOLO N.6 DELLA LEGGE N.798 DEL 1984

Autorizzazione Rifinanziante:

D.L. n. 408/1996 art. 1, comma 1, punto B

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Durata:

1998 – 2012

Scopo della legge:

La legge sopra descritta ed i relativi rifinanziamenti autorizzano limiti di impegno quindicennali destinati al proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A valere sui limiti di impegno quindicennali previsti dalla legge e dai suoi rifinanziamenti, sono stati stipulati n. 18 contratti di mutuo da parte della Regione Veneto con vari istituti di credito, le cui rate di ammortamento vengono regolarmente pagate alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo di spesa 7270 e per il 10% sul capitolo di spesa 7271. A valere sul contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 291), e' stato assegnato alla Regione Veneto l'importo annuo di euro 1,5 milioni e nel corso dell'anno 2010 e' stato versato alla Regione Veneto l'importo di euro 3 milioni relativo al citato contributo per gli anni 2008 e 2009.

Missione: 3-Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 1-Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Autorizzazione Base:

L.F. n. 488/1999 art. 54, comma 1, punto 7

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Durata:

2001 – 2016

Scopo della legge:

Assegna all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Sul capitolo di spesa 7450 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport", non è stata stanziata in bilancio per l'anno 2011 alcuna somma ai sensi della legge in argomento. Si è inoltre proceduto al pagamento di tutti i residui presenti sul capitolo.